

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
Istituto Scolastico Comprensivo "V. Muzio"

Via S. Pietro ai Campi, 1 - 24126 Bergamo

www.icmuzio.edu.it

C.f.: 95118920164 - Tel. 035 316754

bgic811007@istruzione.it – bgic811007@pec.istruzione.it



Vademecum per l'inclusione dell'Istituto Comprensivo Muzio

Decreto costituzione GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione) ai sensi del D.Lgs. n. 66/2017– a.s. 2023/24

Art. 1 – Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Presso l'Istituto Comprensivo "V. Muzio" di Bergamo sono costituiti i GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione), per la progettazione finalizzata all'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019, art. 8, c.10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs. 66/2017).

Art. 2 – Composizione

Il GLO è composto: dai docenti del Consiglio di classe/Team di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Partecipano al GLO:

- I genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- Le figure professionali specifiche interne (docenti referenti per le attività di Inclusione, collaboratore scolastico)
- Figure esterne all'Istituzione scolastica: le UMV (Unità multidisciplinari di valutazione dell'alunno), e ove presenti: gli educatori professionali, assistenti all'autonomia e alla comunicazione e/o altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di un esperto indicato dalla famiglia che ha valore consultivo e non decisionale e deve essere a titolo non oneroso.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. Per l'anno in corso, il Dirigente scolastico DELEGA la funzione di Presidente del GLO al docente coordinatore di classe per la scuola secondaria di primo grado, al referente di team per la scuola primaria e a uno degli insegnanti di sezione per la scuola dell'infanzia.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Art. 3 – Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elabora e approva il PEI, “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” (D.M.n.182/2012) e “tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti” (D.M. n.182/2020). È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI;
- verifica il processo d’inclusione;
- formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’educatore professionale, ect.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con disabilità e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d'istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

Art 4 - Funzionamento del GLO

Per l'elaborazione, l'approvazione e la sottoscrizione del PEI, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI Provvisorio; entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la

sottoscrizione del PEI Definitivo.

Per la verifica del processo d'inclusione, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

Per la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Il GLO è convocato dal Dirigente o dal Docente di sostegno in qualità di delegato del Dirigente scolastico, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, nella figura dell'insegnante di sostegno, ove presente, o di un insegnante della classe.

Il GLO procede all'elaborazione, approvazione e sottoscrizione del PEI, alla verifica del processo di inclusione e alla formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno attenendosi alle indicazioni del D.M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017.

Rispetto alla componente docenti, il PEI Provvisorio degli alunni iscritti e frequentanti è redatto dal GLO, composto come da art. 2 del presente Decreto; il PEI Provvisorio degli alunni di nuova iscrizione è redatto dal GLO composto dai Docenti della classe assegnata e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione.

Nel caso in cui all'alunno di nuova iscrizione non possa essere assegnata la classe entro il mese di giugno, il PEI Provvisorio è redatto, per la scuola primaria, da tutti i Docenti delle classi quinte e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione; per la scuola secondaria, da un Consiglio di classe composto dai Docenti di ruolo con maggior anzianità di servizio e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione.

Art.5 - Oneri per lo Stato

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (Art 21 del DM 182/2020).

Art.6 – L'insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno è un docente (specializzato) assegnato alla classe dove è presente un alunno con disabilità con lo scopo di favorirne l'inclusione, l'apprendimento e migliorare la socialità.

- E' un **insegnante di classe** che si occuperà di creare e favorire un clima inclusivo.
- E' un insegnante di classe che **affiancherà tutti gli alunni della classe che presentano fragilità**.
- Per le classi in cui è assegnato, è il **referente del consiglio di classe per tutte le tematiche relative all'inclusione**.
- Per le classi in cui è assegnato, è il **punto di riferimento** per i docenti della classe, per la dirigenza e lo staff di dirigenza. Sarà coinvolto per tutte le tematiche relative agli alunni fragili della classe.

GLOSSARIO

PDP - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Previsto dal D.M. 12 luglio 2011 sui DSA, è uno strumento di pianificazione e progettazione per gli alunni redatto dagli insegnanti del consiglio di classe (per la scuola secondaria di primo grado), di modulo (per la scuola primaria) e di sezione (per la scuola dell'infanzia).

Nella sua formula originaria contiene la rilevazione delle difficoltà e le modalità che si intendono usare per affrontarle, avvalendosi di strumenti compensativi e misure dispensative. Con la normativa sui BES viene esteso a strumento di progettazione e personalizzazione del percorso di apprendimento per tutti gli alunni con difficoltà. Mentre in caso di DSA viene compilato per legge, nel caso dei BES può essere redatto anche in assenza di certificazione e/o diagnosi, in base alla valutazione di insegnanti e Dirigente scolastico. Inoltre può contenere elementi che vanno a integrare gli strumenti compensativi, calibrando la progettazione didattica in termini di raggiungimento di livelli minimi di competenze attese. Nei numerosi modelli di PDP messi a punto dai diversi Uffici Scolastici Regionali o dalle istituzioni scolastiche, è comune l'attenzione alla parte di segnalazione delle difficoltà nelle aree di funzionamento relative agli apprendimenti e per creare il "profilo dell'alunno" (competenze linguistiche, numeriche, motorie ecc.). Non è un documento statico, ma può essere aggiornato e modificato in base all'evoluzione dell'allievo.

PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

È documento in cui vengono descritti gli interventi educativi e didattici predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, secondo la Legge 104/92. La stesura del PEI avviene in modo congiunto tra la scuola, operatori sociosanitari (équipe psicosociosanitaria) e famiglia. Il PEI deve essere compilato entro fine ottobre di ogni anno scolastico e può essere

modificato in seguito all'evoluzione dell'alunno. Durante l'anno sono inoltre previste due verifiche (intermedia e finale) per accertare il raggiungimento degli obiettivi posti ed eventualmente modificarli. Nel PEI vengono descritti gli strumenti, le metodologie, le finalità e gli obiettivi previsti nel percorso educativo-didattico, le modalità di coinvolgimento della famiglia e degli specialisti, l'attivazione di percorsi specifici o attività extrascolastiche, con lo scopo di far raggiungere all'allievo obiettivi di autonomia e di far acquisire competenze e abilità in linea con le sue potenzialità e possibilità. Il PEI, inoltre, serve per quantificare le richieste delle risorse da assegnare: le ore di sostegno, gli ausili e i sussidi didattici ecc.

PI - PIANO INCLUSIONE

È un documento che informa sui processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo. La scuola ha quindi l'onere di proporre il PI, relazionando sul processo di inclusività agito e sullo stato dell'arte degli interventi inclusivi attivati in itinere, e di presentare una proiezione di miglioramento che intende realizzare attraverso tutte le specifiche risorse che possiede. Il PI è deliberato dal Collegio dei docenti.

CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

È una "rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche" che opera a livello provinciale.

È formato da docenti specializzati, sia curricolari sia per il sostegno, che forniscono alle scuole supporto e consulenza specifica sulla didattica dell'inclusione.

Compiti del CTS:

- Informare insegnanti, collaboratori scolastici, genitori e alunni sulle risorse tecnologiche disponibili.
- Formare e offrire consulenza sugli ausili tecnologici, sul loro utilizzo e sulle modalità didattiche per il loro impegno con l'alunno in classe.

CTI - CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Rappresenta una rete di scuole e l'elemento di collegamento con Enti Locali, Servizi sanitari, associazioni, centri di ricerca e formazione, università, per supportare le attività finalizzate all'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nella gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di operare nel territorio come supporto di informazione, scambio, formazione, documentazione, gestione di sussidi e attrezzature e del personale. È affiancato e collabora con il CTS, operando a livello territoriale.

Compiti del CTI:

- Formare sui temi dell'integrazione insegnanti, collaboratori scolastici, personale non docente, operatori sociali e sanitari, amministratori pubblici, genitori, allievi.
- Supportare e offrire consulenza didattico-educativa per insegnanti e genitori.
- Proporre iniziative per l'individuazione precoce delle difficoltà e per sensibilizzare gli alunni.
- Acquisire e gestire le attrezzature e i sussidi didattici (in collaborazione con il CTS).

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composto dalla FS inclusione, dalla rappresentanza dei docenti per le attività di sostegno e curricolari, dai genitori, dai rappresentanti del personale ATA (eventuale) e dalle Asl locali competenti e dal rappresentante dell'Ente Comunale.

Ha il compito di realizzare il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà (come stabilito dalla D.M. 27/12/2012 e dalla C.M. 8/2013), attraverso la redazione del PI.

Compiti e funzione del GLI:

- Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLO
- Elaborazione di un "Piano Inclusione" (PI)
- Interfacciarsi con CTS, CTI, Servizi sociali territoriali e ATS, per attività di formazione, tutoraggio ecc.

Il GLI si riunisce per coordinare le azioni e le attività dei vari Consigli di classe, struttura il PI per l'approvazione in Collegio dei Docenti.

ORGANI COLLEGIALI

CDC - CONSIGLIO DI CLASSE

Ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di misure compensative e dispensative, sulla base di fondate considerazioni pedagogiche e didattiche e dell'eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Predisponde il PDP per gli alunni con DSA (Legge 170/2010) e per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico (con o senza certificazione e diagnosi specialistica).

CDD - COLLEGIO DEI DOCENTI

Discute e delibera il PI. All'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere che confluiranno nel PI. Al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

ATA, OSS, ASA: PERSONALE NON DOCENTE

Personale ATA (personale Amministrativo, Tecnico e ausiliario, cioè il personale costituito dai dipendenti pubblici non docente che lavora nella scuola), OSS (Operatore Socio Sanitario), ASA (Ausilio Socio Assistenziale). I compiti del personale non docente riguardano: accoglienza, sorveglianza e assistenza degli alunni nei momenti precedenti e successivi alle attività didattiche e durante i pasti; assistenza fisica agli allievi con disabilità; pulizia dei locali e degli spazi scolastici; supporto tecnico alle attività didattiche in laboratorio; gestione di aspetti amministrativi, contabili e di economato.

FF.SS. - DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE

Collaborano con il Dirigente scolastico e con il personale della scuola, in particolare con i docenti di sostegno (per gli allievi con certificazione ex Legge 104/92) e con i Coordinatori di classe/Modulo/Intersezione (per gli allievi con DSA e BES). I docenti FF.SS. per l'Inclusione svolgono attività di:

- Accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno
- Coordinamento per la stesura del PI
- Coordinamento di GLI d'Istituto
- Aggiornamento sull'andamento generale degli alunni certificati e partecipazione al gruppo

CTS provinciale

- Ricerca e individuazione di materiali didattici utili ad attivare adeguate strategie educative
- Gestione dei contatti con la neuropsichiatria infantile (NPI), i servizi sociali e gli enti territoriali di riferimento